CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 aprile 2012 (24.04)
(OR. en)

8821/12

Fascicolo interistituzionale: 2012/0017 (NLE)

AVIATION 68
RELEX 338
ASIE 32
OC 196

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/Consiglio
n. prop. Comm.:	6660/12 AVIATION 28 RELEX 143 ASIE 16
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka – Adozione **ORIENTAMENTI COMUNI** **Termine per la consultazione della Croazia: 10.5.2012**

1. L'accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.

2. Successivamente alla parafatura dell'accordo, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 13 febbraio 2012. Il testo della proposta è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" ed è stato messo a punto dai giuristi-linguisti[1].

3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio a:

– adottare il testo modificato così da consentire la firma dell'accordo;

– prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

_____

[1] 8174/12 (decisione sulla firma)
8176/12 (accordo)

ALLEGATO

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo l'Unione concluda con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non crea nuove competenze dell'Unione per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri."